



*Comune di Cormons*  
*Provincia di Gorizia*

**REGOLAMENTO PER LE ASSEGNAZIONI IN COMODATO DI LOCALI COMUNALI ALLE  
ASSOCIAZIONI PER SEDI O PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ**

**(Approvato con deliberazione di C.C. N° 39 del 27/06/2011)**

## **Regolamento per le assegnazioni in comodato di locali comunali alle associazioni per sedi o per lo svolgimento della propria attività.**

### ART. 1 (Associazioni assegnatarie)

1. Ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. t) dello Statuto comunale e degli artt. 1 e 12 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, il Comune può concedere mediante contratto di comodato ai sensi dell'art. 1803 e ss. Del c.c. immobili o locali di proprietà comunale ad associazioni operanti nel territorio comunale per ospitarne la sede e per lo svolgimento dell'attività associativa.
2. La concessione di detti locali è finalizzata a promuovere, valorizzare e sostenere le forme di solidarietà, di associazionismo e di volontariato.
3. Possono usufruire di sedi o di locali comunali per lo svolgimento della propria attività le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
  - svolgimento dell'attività associativa in ambito prevalentemente comunale e a favore della comunità locale;
  - svolgimento dell'attività associativa in settori di interesse collettivo, quali:
    - a) socio – assistenziale;
    - b) scolastico - culturale;
    - c) turistico - promozionale;
    - d) ricreativo - sportivo;
    - e) ambientale.

### ART. 2 (Domanda)

1. Le associazioni interessate all'assegnazione di locali comunali da destinare a sede ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 devono presentare apposita domanda di assegnazione indirizzata al Comune di Cormons e sottoscritta dal legale rappresentante.
2. La domanda di assegnazione deve contenere:
  - a) dati identificativi dell'associazione (denominazione, forma giuridica, oggetto sociale dell'attività, sede, codice fiscale/partita IVA);
  - b) numero dei soci iscritti all'associazione;
  - c) rendiconto economico delle entrate e delle spese relative all'attività dell'associazione nell'anno finanziario precedente alla presentazione della domanda di assegnazione, comprendente anche le modalità di utilizzo dei contributi economici erogati dal Comune di Cormons o da altri enti pubblici;
  - d) relazione illustrativa delle attività e dei servizi svolti dall'associazione;
  - e) relazione illustrativa del programma annuale adottato dagli organi statutari;
  - f) dichiarazione da cui risulti se l'associazione abbia o meno a disposizione dei locali e, eventualmente, in quale stato essi si trovino;
  - g) dichiarazione di presa visione e di accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
  - h) frequenza, giornate ed orari in cui si intende usare i locali;
  - i) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni di volontariato.
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) statuto ed atto costitutivo dell'associazione;
  - b) composizione aggiornata degli organi di amministrazione.

### ART. 3 (Criteri)

1. Al fine dell'assegnazione dei locali le domande vengono valutate con riferimento alle seguenti condizioni, elencate in ordine di importanza:
  - a) numero e qualità delle attività svolte;
  - b) numero e qualità delle attività programmate;
  - c) numero dei soci iscritti;
  - d) operatività nel settore del volontariato sociale;
  - e) non disponibilità di alcun locale.
2. A parità di condizioni, verrà seguito il criterio cronologico di presentazione della domanda.

#### ART. 4 (Provvedimento di assegnazione)

1. L'assegnazione dei locali è disposta con provvedimento motivato del responsabile del servizio interessato con cui si approva apposito schema di contratto di comodato gratuito tra il Comune e l'associazione contenente le condizioni d'uso del locale.
2. I locali del Comune vengono concessi alle associazioni a tempo determinato.
3. Il Comune ha la possibilità di rescindere il contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

#### ART. 5 (Verifiche e controlli)

1. Il Comune verifica annualmente lo stato delle assegnazioni, ed a tale scopo le associazioni assegnatarie sono tenute ad rendere non oltre il 30 giugno di ogni anno le seguenti informazioni:
  - a) dichiarazione aggiornata del numero dei soci;
  - b) rendiconto finanziario ed economico dell'attività dell'associazione relativo all'esercizio finanziario precedente e del bilancio di previsione per l'anno in corso, approvati dagli organi di amministrazione;
  - c) relazione dettagliata sulle attività svolte e su quelle programmate;
  - d) eventuali variazioni dello statuto e dell'atto costitutivo formalmente adottate.
2. Il Comune può inoltre effettuare indagini periodiche presso le associazioni assegnatarie per verificare lo stato degli immobili o la rispondenza delle informazioni rese.

#### ART. 6 (Revoca dell'assegnazione)

1. Fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 4 c. 3, la revoca dell'assegnazione è disposta con provvedimento motivato qualora:
  - a) l'associazione assegnataria perda uno dei requisiti di cui all'art. 1 c. 3;
  - b) l'associazione assegnataria venga sciolta;
  - c) l'associazione assegnataria non eserciti alcuna attività per almeno un anno;
  - d) in caso di cessione di locali, anche in parte, a terzi;
  - e) nel caso in cui i locali vengano usati per scopi diversi da quelli propri dell'associazione;
  - f) qualora i locali in uso siano palesemente danneggiati e l'associazione non abbia provveduto al ripristino degli stessi;
  - g) per morosità oltre i tre mesi nel rimborso al Comune della quota dovuta ai sensi dell'art. 7 c. 1 per le spese di funzionamento dell'edificio che ospita i locali concessi in uso.
2. Nei casi di cui alle lett. f) ed g) l'associazione assegnataria viene diffidata ad adempiere ai propri obblighi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso

di persistenza dell'inottemperanza il Comune adotta il provvedimento di revoca dell'assegnazione.

#### ART. 7 (Spese)

1. Tutte le spese relative ai consumi di energia, riscaldamento e acqua, nonché tutte le spese di pulizia dei locali e di manutenzione ordinaria sono a completo ed esclusivo carico delle associazioni assegnatarie, le quali provvederanno al pagamento in base alle giornate e agli orari di utilizzo dei locali medesimi.
2. Ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. d) del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici ed a soggetti privati, nel caso in cui il rendiconto finanziario ed economico dell'attività dell'associazione approvato dagli organi di amministrazione, relativo all'esercizio finanziario precedente, non contempli altre entrate al di fuori di eventuali contributi di enti pubblici o soggetti privati erogati per le finalità proprie dell'associazione, le spese di cui al comma 1 a carico dell'associazione possono essere ridotte sino ad un massimo del 50% del loro ammontare.
3. Il riparto dei costi di cui al comma 1°, verrà effettuato con cadenza semestrale, da parte del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio. Il pagamento dovrà avvenire entro i termini stabiliti dall'art. 6, comma 1 lett.g.
4. Per quanto riguarda l'uso di eventuali sale riunioni o conferenze assegnate in comunione a tutte le associazioni, il relativo calendario e le modalità di uso vengono definite dal Comune con apposito provvedimento.

#### ART. 8 (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento si prescinde dalle disposizioni di cui all'art. 2, in quanto al momento tutte le associazioni trovano sede presso strutture di proprietà comunale.
2. Sono fatte salve eventuali convenzioni inerenti l'utilizzo di sale comunali già in essere tra associazioni e Comune, in quanto non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.